

POLIZZA

Numero **670.014.0000910430**
 Agenzia **AFFI 670**
 Canale Distribuzione **ARENA ROBERTO**

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale **SCUDERIA FALESIA A.S.D.**
 Partita Iva **01955230493**
 Indirizzo **VIA CESARE LOMBROSO 12**
 Comune **PIOMBINO** Provincia **LI** C.A.P. **57025**
 E-mail per comunicazioni **scuderiafalesia@gmail.com**

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome **PARRA MAURO**

DATI DI POLIZZA

Effetto Ore **24:00** del **05/06/2025** Scadenza Ore **24** del **07/06/2025** Durata Giorni **2**
 1° Quietanza ********* Data rescindibilità *********
 Frazionamento **temporanea**
 Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza di cui imposte
 Premio lordo annuo di polizza di cui diritti di polizza **0,00** di cui imposte

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile Imposte Totale

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo **VIA CESARE LOMBROSO, 12**
 Comune **PIOMBINO**
 C.A.P. **57025**
 Provincia **LI**

GARANZIE PRESTATE
SEZIONE R.C. DIVERSI
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Imponibile
 Imponibile

Massimale per Sinistro/per Persona/per **€ 10.000.000,00 / 10.000.000,00 / 10.000.000,00**
 Cose
 Parametri **premio convenuto**
 Valore
 Tasso **1**
 Unità di Misura **Tasso per 1**
 Premio Anticipato di Polizza
 Regolazione Premio **NO**

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Imponibile

Massimale per Sinistro/per Persona **€ 3.000.000,00 / 1.500.000,00**
 Parametri **premio convenuto**
 Valore
 Tasso **1**
 Unità di Misura **Tasso per 1**
 Premio Anticipato di Polizza
 Regolazione Premio **NO**

CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Lgs. 209/2005)**835 - Descrizione del rischio**

Manifestazione denominata "IV COPPA LIBURNA HISTORIC REGULARITY RALLY" che si svolgerà dal 06 giugno al 07 giugno 2025

Evento 1: IV Coppa Liburna ID 24641
Evento 2: I Coppa Liburna Eco Race ID 24643
Evento 3: Autoraduno Tributo Porsche Club Toscana ID 25487

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia frontale pari ad € 500,00

Si prende atto che in caso di sinistro derivante da responsabilità accertata per vizio degli autoveicoli partecipanti alla manifestazione la Compagnia si riserva il diritto di rivalsa nei confronti della fabbriche costruttrici.

Si prende atto che l'elenco dei mezzi e relativi partecipanti alla Manifestazione dovrà essere fornito entro le 48 ore antecedenti l'inizio della stessa e forma parte integrante del presente contratto.

18127 - Area Riservata – Programma Fidelizzazione

Gentile Cliente,

la informiamo che le è stato inviato un SMS e/o una mail con il PIN (Personal Identification Number) provvisorio, utile alla registrazione all'Area Riservata dei Clienti Vittoria Assicurazioni e all'iscrizione al programma di fidelizzazione della Compagnia (*).

Qualora nei nostri archivi non fosse disponibile nemmeno uno dei suoi contatti fra l'indirizzo mail e il numero di cellulare, il PIN Le verrà consegnato direttamente dalla Sua Agenzia. Per completare la registrazione basterà accedere al sito www.vittoriaassicurazioni.com <<http://www.vittoriaassicurazioni.com>>, cliccare su AREA RISERVATA ed accedere come cliente già registrato (pulsante ACCEDI). La stessa operazione potrà essere effettuata in mobilità utilizzando la nostra App MyVittoria, scaricabile gratuitamente dai principali Store di applicazioni mobile. Per ragioni di sicurezza al primo accesso le verrà richiesto modificare il PIN provvisorio con una nuova password personale.

Il PIN ha una durata di tre mesi trascorsi i quali, per una questione di sicurezza, ne verrà generato uno nuovo che le comunicheremo con le stesse modalità indicate sopra.

Entrando in Area Riservata sia da web che da APP potrà visualizzare anche il programma di fidelizzazione della Compagnia, grazie al quale avrà accesso ad una infinità di vantaggi e sconti.

(*) Le persone giuridiche, i dipendenti di Direzione ed i collaboratori/dipendenti delle Agenzie Vittoria non avranno accesso al programma di fidelizzazione della Compagnia.

42678 - Condizioni Aggiuntive Art.5 (sempre operanti)**5.11 - Rischio Pandemia/Epidemia**

Qualora l'attività assicurata comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, complementari, temporanee anche se svolte da terzi ma comunque organizzate e/o di cui l'Assicurato/Contraente sia committente, che abbiano come oggetto:

- la gestione di case di riposo, case residenze, case vacanze, centri anche diurno di assistenza alle persone anche domiciliari;
 - poliambulatori, laboratori prelievi e di analisi – diagnosi, gabinetti e/o studi medici;
 - scuole di qualsiasi grado e istruzione, atenei, università, asili di infanzia e nido e altri similari attività di istruzione;
 - sale cinematografiche, teatri, sale gioco;
 - associazioni di qualunque natura che svolgono ovunque attività socio sanitaria e/o assistenziale;
 - attività danzanti, discoteche, balere, sale da ballo, ed in genere attività di intrattenimento in genere, tutte anche se svolte all'aperto;
 - manifestazioni temporanee, fiere, mostre, eventi e meeting, tutte di qualsiasi genere e ovunque svolgentisi;
- la presente Assicurazione, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie.

Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano.

L' esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata.

La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, semprechè sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

51849 - Esclusione per sanzioni ed embarghi

Vittoria Assicurazioni non è tenuta a prestare coperture, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se tali coperture, risarcimenti o prestazioni possono esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsiasi forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA e Regno Unito.

539 - Abrogazione tacito rinnovo

LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA DEL 07/06/2025, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.

1324 - Pattuizioni Particolari

1) Oggetto dell' Assicurazione

La società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile verso terzi derivante al contraente/assicurato nella sua qualità di organizzatore di gara e competizione sportiva denominata " IV COPPA LIBURNA HISTORIC REGULARITY RALLY" e le relative prove anche se in circuiti chiusi in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del d.lgs. 209/2005 e SS. Mm. II., la polizza copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e dai veicoli da essi adoperati, purché il danno sia causato da una responsabilità diretta dell'Assicurato.

La garanzia vale anche per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva - nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali. L'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia. La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'assicurato sia tenuto a rispondere per legge.

2) Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

A) Secondi conduttori partecipanti a gare competizioni automobilistiche.

B) Responsabilità civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti.

La società assicura, sulla base delle condizioni generali di assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che è legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza e vale durante il giorno o i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempre che non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n. 1124 / 1965, l'assicurazione vale per le sue somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dal l'INAIL ai sensi dell'articolo 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

- da furto;

- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

3) Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

A) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

In tale ambito sono compresi passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/ tutor/supervisore alla sicurezza).

Sono esclusi dal novero di "terzi" il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di cui all'articolo 124 del d.lgs. 209/2005.

4) Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati;
- c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi dell'Acì-Direzione per lo Sport Automobilistico;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'articolo 144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

5) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale assegnata la polizza, in deroga all'art. 1913 del Codice Civile, entro 30 giorni da quando il competente ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

6) Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e determinanti ai fini dell'accettazione del rischio:

1. Il Contraente non ha in corso altre polizze comprendenti analoghe garanzie.
 2. Non sono state annullate per sinistro, in precedenza, assicurazioni per rischi analoghi.
 3. I rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Società, a norma dell'art. 1 del D.L. 26/09/1978 n. 576 così come convertito nella Legge 24/11/1978 n. 738.
- Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le seguenti "Condizioni di Assicurazione":

Condizioni Generali di Assicurazione - mod. PB014121-RCT-EDZ-0119

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l'effetto dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.

Firmato elettronicamente da
MAURO PARRA

CONTRAENTE



VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il contraente dichiara di aver ricevuto e preso atto del contenuto del Set Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private e del regolamento Ivass n.41 del 2 Agosto 2018.

Firmato elettronicamente da
MAURO PARRA

CONTRAENTE

Ad ogni effetto di legge, ed anche ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, nonché degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle "Norme che regolano l'assicurazione" qui richiamati:

- Art. 2.9 Possibilità dell'Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente.
Art. 2.11 Foro competente e mediazione obbligatoria.
Art. 2.12 Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza.
Art. 2.13 Proroga della polizza.
Art. 3.11 Regolazione del premio.

Firmato elettronicamente da
MAURO PARRA

CONTRAENTE

Avvertenza (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nota (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all' Impresa o all' intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.